

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 – PEC: asl.rieti@pec.it

C.F. e P.I. 00821180577

CAPITOLATO SPECIALE

Procedura di gara in unione d'acquisto dell'Area Aggregata 1 della Regione Lazio (ASL Rieti, ASL Roma 4, ASL Roma 5 ed ASL Viterbo) finalizzata alla sottoscrizione di un accordo quadro con più operatori, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016, uno per ciascun lotto, per la fornitura triennale, in noleggio, di sistemi terapeutici funzionali alla prevenzione e cura delle lesioni da pressione (antidecubito) per l'ammontare complessivo presunto di € 2.432.887,50 (oltre IVA)

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente documento disciplina le modalità di esecuzione della procedura di gara, finalizzata alla sottoscrizione di un accordo quadro con più operatori, ai sensi dell'art. 54 del d.lgs. 50/2016, uno per ciascun lotto di gara, in unione d'acquisto dell'Area aggregata "1" della Regione Lazio nell'interesse della ASL di Rieti capofila, della ASL Roma 4, della ASL Roma 5 e della ASL di Viterbo, per la fornitura triennale, in noleggio, di sistemi terapeutici funzionali alla prevenzione e cura delle lesioni da pressione (antidecubito) suddivisa in n.2 lotti come di seguito indicato:

- LOTTO 1 – sistemi antidecubito per pazienti ad altissimo rischio;
- LOTTO 2 – sistemi antidecubito per pazienti a medio/alto rischio.

I sistemi antidecubito, oggetto del presente appalto, sono suddivisi in 2 lotti, per ciascuno dei quali viene indicato il numero annuo presunto di giornate di utilizzo, come di seguito indicati:

- LOTTO 1 sistemi antidecubito per pazienti ad altissimo rischio:
n. 36.755 giornate annue presunte complessive suddivise come da fabbisogno allegato (All. 1/a);
- LOTTO 2 sistemi antidecubito per pazienti ad medio/alto rischio:
n. 104.010 giornate annue presunte complessive suddivise come da fabbisogno allegato (All. 1/b).

Le suddette giornate sono meramente indicative, perciò non vincolanti, potranno variare in base alle esigenze delle ASL, senza che per questo la ditta aggiudicataria possa rivendicare il diritto a particolari compensi o ad indennità di sorta.

Le Aziende si riservano inoltre la facoltà, nel corso del presente contratto, di sospendere, stralciare o variare nei quantitativi, l'ordine di quei presidi che non risultassero più idonei a seguito dei mutamenti negli indirizzi tecnico-scientifici e terapeutici o per esigenze delle singole Unità Operative interessate.

Il noleggio sarà costituito da:

- Sistemi in noleggio;
- Assistenza tecnica full risk;
- Formazione del personale;



- quant'altro necessario per il corretto funzionamento dei sistemi antidecubito e dell'esecuzione del relativo servizio

ART 2 – DURATA

L'accordo quadro avrà la durata di 36 mesi, decorrenti dalla data che sarà indicata nell'atto di stipula.

Prima della scadenza del contratto l'ASL si riserva la facoltà, qualora ne ravvisi l'opportunità, di chiedere all'aggiudicatario la prosecuzione del servizio per un eventuale ulteriore periodo fino ad massimo di un anno.

Sarà, inoltre, facoltà dell'Amministrazione al termine dell'appalto richiedere la proroga del rapporto contrattuale per ulteriori 6 mesi o per il tempo necessario all'aggiudicazione di un nuovo appalto da parte della ASL o dalla Centrale Acquisti della Regione Lazio o dalla Consip o da qualsiasi altro Soggetto Aggregatore indicato dalla Regione Lazio, alle condizioni tutte degli atti di gara ed al prezzo stabilito nel verbale d'aggiudicazione, senza che l'Appaltatore possa pretendere compensi di sorta.

E' escluso ogni tacito rinnovo.

ART. 3 - FORNITURA DEI SISTEMI ANTIDECUBITO

I dispositivi forniti in noleggio, di livello correlato ai requisiti evidenziati e riportati nel presente capitolato, dovranno essere nuovi di fabbrica e di ultima generazione ed utilizzare tecnologia avanzata secondo l'attuale stato dell'arte scientifico.

Tutti i dispositivi richiesti dovranno essere completi di tutte le parti e gli accessori necessari al loro sicuro, corretto ed immediato funzionamento ed avere le seguenti caratteristiche:

LOTTO n.1 - sistemi antidecubito per pazienti ad altissimo rischio:

- deve avere incorporato un sistema completamente automatico, mediante sensore all'interno del materasso, che rileva in continuazione la pressione esercitata dal paziente (dalla testa ai piedi) in base al peso e alla postura, permettendo così la correzione dell'aria insufflata all'interno del materasso;
- possibilità di modalità a pressione costante;



- deve essere composto da almeno 20 celle singolarmente asportabili, indipendenti ed intercomunicanti tra loro in grado di fornire pressioni differenziate nelle varie parti del corpo principalmente nel seguente modo:
 1. sezione testa possibilmente a pressione costante;
 2. sezione toracica e gambe a pressione statica o alternata;
 3. sezione talloni, dovranno possibilmente avere un sistema proteggi tallone, in modo da assicurare il massimo alleggerimento delle pressioni di contatto;
- le celle dovranno avere un'altezza non inferiore a 18 cm;
- le modalità di funzionamento e dei cicli del materasso devono garantire una ottimale riperfusione ed ossigenazione dei tessuti;
- i materassi debbono essere predisposti per un funzionamento sia dinamico che statico:
 - **dinamico**: sistema ciclico la cui superficie di supporto si modifica con alternanza delle celle 1 in 2 ogni 10 min. circa;
 - **statico**: la superficie di supporto rimane ferma, tutte le celle sono gonfie allo stesso modo;
- i materassi debbono essere dotati di sistema CPR e sgonfiabili in circa di 10 secondi;
- i materassi debbono essere dotati di un sistema “transport” ossia del comando che sigilla il materasso e consente di scollegare la pompa;
- in caso di mancanza di erogazione elettrica il materasso deve rimanere gonfio per circa 8/10 ore;
- dotato di sistema che garantisca l’anti-affossamento del tronco;
- il materasso sopra citato deve avere portata terapeutica preferibilmente di 250 kg e comunque non inferiore ai 210 Kg;
- il materasso deve avere adattabilità a tutti i letti ospedalieri e avere vari punti di fissaggio tramite cinghie o sistema analogo;
- il materasso deve avere la base inferiore in materiale antiscivolo;
- il materasso e la copertura devono essere “latex-free” e radiotrasparenti;
- il materasso deve avere una copertura con elasticità bidirezionale, deve inoltre essere resistente all’acqua, permeabile al vapore e facile da pulire;
- la copertura deve essere batteriostatica, antimicotica ed antimicrobica, resistente allo sviluppo di muffe e prevenire la formazione di cattivi odori e ignifuga;
- la copertura deve essere integralmente e facilmente asportabile dal materasso (esempio con cerniera lampo a 360 gradi);



- la copertura deve essere di materiale elastico (elasticità bidirezionale) che riduca l'attrito evitando le forze di taglio e frizione;
- la copertura deve essere integralmente lavabile e sanificabile;
- il compressore deve essere dotato delle seguenti caratteristiche:

Il peso non superiore a 6 Kg., assolutamente silenzioso, non ingombrante e separato dall'unità materasso.

Il compressore deve essere dotato di un sistema filtrante (filtri anti-polvere, biologici ecc.) per evitare l'ingresso/uscita di batteri, basso consumo energetico e rispondente alle vigenti normative di sicurezza.

Il compressore deve essere dotato di allarmi acustici e visivi con possibilità di disinserimento, inoltre, avere un cavo di alimentazione di lunghezza adeguata alle esigenze di reparto.

Il compressore deve avere un maniglia di trasporto e un sistema di ancoraggio, alle sponde o alle pediere del letto, semplice e sicuro, inoltre deve essere privo di sporgenze rigide, connettori semplici e sicuri e non a contatto con la persona.

LOTTO n. 2 - sistemi antidecubito per pazienti a medio/alto rischio:

- possibilità di modalità a pressione costante;
- deve possedere un sistema a pressione alternata con alternanza delle celle 1 in 2 ogni 10 min. circa;
- deve avere una gestione automatica interattiva delle pressioni d'appoggio del paziente;
- le modalità di funzionamento e dei cicli del materasso devono garantire una ottimale riperfusione ed ossigenazione dei tessuti;
- deve essere composto da almeno 17 celle con un'altezza non inferiore a 14 cm, ciascuna delle quali è inserita in modo modulare e quindi indipendenti e singolarmente asportabili;
- le celle devono essere così suddivise:
 - zona testa possibilmente a pressione costante;
 - zona toracica e zona gambe con celle a fluttuazione dinamica per lo scarico attivo delle pressioni esercitate;
- i materassi debbono essere dotati di sistema CPR e sgonfiabili rapidamente (circa 10 secondi);
- deve avere una portata terapeutica di 200 Kg e comunque non inferiore ai 160 Kg;



- deve essere dotato di funzione statica;
- in caso di mancanza di erogazione elettrica il materasso deve rimanere gonfio per circa 8/10 ore;
- il materasso deve avere adattabilità a tutti i letti ospedalieri e avere vari punti di fissaggio tramite cinghie o sistema analogo;
- dotato di sistema che garantisca l'anti-affossamento del tronco;
- il materasso e la copertura devono essere “latex-free” e radiotrasparenti;
- il materasso deve avere la base inferiore in materiale antiscivolo;
- il materasso deve avere una copertura bielastica ed essere resistente all'acqua, permeabile al vapore e facile da pulire;
- la copertura deve essere batteriostatica, antimicotica ed antimicrobica, resistente allo sviluppo di muffe e prevenire la formazione di cattivi odori e ignifuga;
- la copertura deve essere integralmente e facilmente asportabile dal materasso (esempio con cerniera lampo a 360 gradi);
- la copertura deve essere di materiale elastico (elasticità bidirezionale) che riduca l'attrito evitando le forze di taglio e frizione;
- la copertura deve essere integralmente lavabile e sanificabile;
- il compressore deve essere dotato delle seguenti caratteristiche:

Il peso non superiore a 6 Kg., assolutamente silenzioso, non ingombrante e separato dall'unità materasso.

Il compressore deve essere dotato di un sistema filtrante (filtri anti-polvere, biologico ecc.) per evitare l'ingresso/uscita di batteri, basso consumo energetico e rispondente alle vigenti normative di sicurezza.

Il compressore deve essere dotato di allarmi acustici e visivi con possibilità di disinserimento, inoltre, avere un cavo di alimentazione di lunghezza adeguata alle esigenze di reparto.

Il compressore deve avere un maniglia di trasporto e un sistema di ancoraggio, alle sponde o alle pediere del letto, semplice e sicuro, inoltre deve essere privo di sporgenze rigide, connettori semplici e sicuri e non a contatto con la persona.

CARATTERISTICHE GENERALI PER TUTTI I MATERASSI



Il materasso dovrà essere costituito da materiali facilmente lavabili, disinfettabili, sanificabili e sanitizzabili prestandosi alla buona resistenza all'uso.

Il materasso ad aria dovrà essere dotato di fodera priva di fori e/o microfori, asportabile, lavabile, disinfettabile, impermeabile ai liquidi ma in grado di assorbire l'umidità del contatto generata dal paziente, mentre per quelli a cessione d'aria dovrà essere permeabile ai gas e ad alta percentuale di traspirabilità, lavabile, con la possibilità di una efficace, corretta modalità di sanificazione o, nelle circostanze in cui risulti necessario, di disinfezione. La sanificazione e l'eventuale procedura di disinfezione devono riguardare l'intero dispositivo ed eventuali parti di copertura; il materasso dovrà essere batteriostatico, antistatico ed ignifugo e quant'altro richiesto dalle disposizioni ai sensi del D. L. 19/09/94 n. 626 e successive modifiche ed integrazioni.

Gli apparecchi debbono essere testati secondo le norme ISO 9001, EN ISO 13485, EN 60601-1-2-8, classe di protezione contro le scosse elettriche – Classe 2BF.

ART. 4 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO (PROCEDURE DI RITIRO, TRASPORTO, TRATTAMENTO E RICONSEGNA DISPOSITIVI)

La ditta è tenuta ad organizzare a proprie spese tutte le risorse, i mezzi ed adeguato personale al fine di espletare il servizio richiesto.

La stessa è vincolata ad eseguire a regola d'arte tutte le operazioni prescritte nel presente capitolato, ed è tenuta all'osservanza scrupolosa di tutte le normative vigenti e future inerenti il servizio specifico definito dal presente capitolato.

Tutta la manutenzione ordinaria e straordinaria, i sistemi di lavaggio, confezionamento, decontaminazione, sanificazione e sanitizzazione sono a cura della ditta che ne garantirà l'effettuazione del servizio solo con personale specializzato ed in caso di manutenzioni che richiedono la sostituzione di determinate parti di ricambio, quest'ultima deve utilizzare solo ed esclusivamente parti di ricambio originali.

I sistemi forniti dovranno possedere un tagliando di controllo attestante l'avvenuta sanificazione, disinfezione (e sterilizzazione dove necessaria) del sistema stesso. Il tagliando di controllo deve essere consegnato al personale sanitario di riferimento.

La ditta è tenuta a garantire l'effettuazione del servizio indipendentemente da scioperi o da manifestazioni sindacali o di categoria in quanto fornitore di un servizio assistenziale in accordo alla legislazione attuale (art. 1 e 2 della Legge 12.06.1996 n. 146).



Tutte le operazioni richiamate nel successivo art. 5 alle “modalità di espletamento del servizio” dovranno essere rispettate secondo la miglior tecnica, da personale specializzato impiegato allo scopo.

La ditta dovrà provvedere ad organizzare tutte le procedure di ritiro, trasporto, lavaggio, confezionamento, sanificazione, controllo e riconsegna dei dispositivi con oneri che saranno totalmente a proprio carico.

La ditta è tenuta ad organizzare una modulistica di registrazione adeguata di supporto alle procedure sopra definite tenendo anche conto di quanto richiesto nel presente capitolato.

Eventuali ritardi saranno sanzionati con una penale valutata dalla ASL ed estensibile a sanzioni accessorie di natura civile, penale o amministrativa.

La ditta dovrà nominare un unico responsabile del servizio con il quale la ASL dovrà rapportarsi.

La ditta è tenuta a produrre report mensili sulle giornate di noleggio, con la suddivisione della spesa per centri di costo nelle forme e nei modi di cui al presente capitolato di gara.

ART. 5 – MODALITA' DI ESPLETAMENTO DAL SERVIZIO

La consegna e il ritiro dei presidi antidecubito dovrà essere effettuata nel seguente modo:

- 1) L'Unità Operativa effettuerà la richiesta di consegna dei dispositivi alla Ditta aggiudicataria, tramite fax o e-mail, con modulo reimpostato contenente il nome e l'ubicazione dell'Unità Operativa richiedente, il tipo di presidio antidecubito richiesto, il numero d'ordine, l'indicazione presunta della durata del noleggio.
- La Ditta aggiudicataria dovrà attivare, entro il termine di 15 (quindici) gironi dalla data di stipula del contratto un servizio di Call Center mediante la predisposizione di almeno un numero di telefono, un numero di fax e un indirizzo e-mail, attivo per tutto l'anno dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 17:30, ad eccezione dei giorni festivi, tale Call Center sarà competente per la ricezione e smaltimento ordini, richieste relative allo stato degli ordini e alle consegne dispositivi richiesti nelle Unità Operative richiedenti;
- Ogni ausilio dovrà essere inserito in apposito involucri, opportunamente contrassegnato con un tagliando (codice di rintracciabilità) del processo di sanificazione e sanitizzazione effettuato, atto a garantire, durante il trasporto, il livello di pulizia e sanificazione;
- Il Documento di trasporto di consegna dovrà indicare: l'Unità Operativa richiedente, il tipo di presidio antidecubito consegnato con il relativo numero di matricola, la data di



consegna/istallazione unitamente alla certificazione dell'avvenuto processo di decontaminazione e sanitizzazione;

- Il documento di trasporto di consegna, in duplice copia dovrà essere firmato dal/dalla caposala o personale di turno. La copia che sarà resa alla Ditta dovrà essere allegata alla fattura.
- 2) Le Unità Operative comunicheranno alla Ditta, tramite fax o e-mail, la data di fine noleggio di ogni specifico presidio antidecubito, con modulo preimpostato e condiviso contenente, il tipo di presidio antidecubito consegnato e la data di consegna/installazione. La Ditta provvederà a sua cura e spese ad effettuare il ritiro dello stesso entro e non oltre 24 ore dalla chiamata anche se di giorno festivo; In ogni caso il termine della durata della locazione viene fissato dalla comunicazione dell'ASL, la quale declina ogni responsabilità per danni derivanti dal ritardo del ritiro;
- Il documento di trasporto di ritiro dovrà indicare: l'Unità Operativa richiedente, il numero del documento di trasporto di consegna, il tipo di dispositivo antidecubito ritirato con il relativo numero di matricola, la data di fine noleggio comunicata dall'Unità Operativa utilizzatrice;
 - Il documento di trasporto di ritiro, in duplice copia, dovrà essere firmato dalla/dal Capo Sala o personale sanitario in turno. La copia che sarà resa alla ditta dovrà essere allegata alla fattura.

Le giornate di noleggio saranno esclusivamente quelle accertate dall'U.O. indipendentemente da quando la Ditta effettui il ritiro dei dispositivi antidecubito, facendo fede la data di disattivazione.

In caso di ritardo da parte della Ditta, nella consegna del dispositivo, la stessa dovrà prevedere un locale di stoccaggio e conservazione del dispositivo stesso.

Sarà ammessa la consegna di un dispositivo antidecubito di fascia superiore rispetto a quanto richiesto, qualora la Ditta fornitrice ne sia momentaneamente sprovvista. In tal caso sarà fatturato al prezzo del dispositivo richiesto e non di quello consegnato.

ART. 6 - ESECUZIONE DEL NOLEGGIO

La Ditta aggiudicataria dovrà installare i presidi richiesti entro 24 ore solari dalla richiesta tramite fax o e-mail, con le modalità descritte nel precedente art.4.



La Ditta aggiudicataria dovrà assicurare le consegne/installazioni tutti i giorni dell'anno (festivi compresi), 24 ore su 24, indicando il nominativo del proprio incaricato per la gestione del contratto e referente nei rapporti con l'Azienda Sanitaria stessa nonché i recapiti (telefono o fax) del pronto consegna o del pronto intervento e comunque nella fascia oraria compresa tra le ore 8 e le ore 20.

Sono a carico della Ditta aggiudicataria:

- I costi di trasporto, installazione e manutenzione (ordinaria e straordinaria) richieste direttamente dalle Unità Operative;
- Gli eventuali trasferimenti di dispositivi da una Unità Operativa all'altra;
- Il ritiro dal luogo di installazione e le relative spese, ecc...;
- La certificazione, per ogni dispositivo antidecubito, dell'avvenuta decontaminazione e sanitizzazione all'atto della consegna dell'Unità Operativa richiedente;
- Tutti gli interventi necessari per il corretto funzionamento dei dispositivi. L'intervento di manutenzione a seguito della chiamata dovrà avvenire entro e non oltre 12 ore lavorative dall'avviso, anche telefonico. E' ammesso un tempo di riparazione dei dispositivi di 12 ore lavorative dal momento dell'intervento, ovvero la sostituzione degli stessi;
- La manutenzione ordinaria periodica del dispositivo, qualsiasi sia la sua ubicazione nel caso di noleggio continuativo e necessaria (ogni 700/1000 ore di funzionamento) e, comunque, quando se ne avverta la necessità;
- La manutenzione straordinaria deve prevedere la sostituzione del dispositivo ad ogni cambio paziente deve essere effettuata la sanificazione, (ed eventuale sterilizzazione, se necessaria) di ogni componente dei dispositivi con modalità rigorosamente conformi ai protocolli internazionali e documentate per ogni dispositivo sanificato;
- La sanificazione in caso di noleggio prolungato dovrà essere effettuata al massimo ogni 30 giorni o su specifica richiesta anticipata dell'Unità Operativa,
- La fornitura di teli copertura, di scorta per i noleggi continuativi, dovrà essere presente nella misura di un telo per ogni Unità Operativa;
- La fornitura mensile all'Azienda Sanitaria dei dati statistici, in formato elettronico, riferiti all'impiego giornaliero dei presidi antidecubito con almeno i dati di reparto, tipologia di materasso, giornate di noleggio;



ART. 7 - INFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO E REPORTSITCA

La ditta partecipante dovrà proporre nel Progetto Tecnico per l'esecuzione del servizio, una soluzione informatizzata per la visualizzazione via Internet dei report mensile/annuale, relativa a reparti richiedenti, giornate di noleggio/paziente, sistemi noleggiati e tipologie di interventi di assistenza/manutenzione, in modo da garantire un facile riscontro delle attività svolte e dell'addebito della spesa ai relativi centri di costo delle Aziende.

L'applicativo informatico dovrà prevedere le seguenti caratteristiche:

- Accessibilità al sistema informatico della Ditta, via internet, da parte di ciascun reparto utilizzatore, della Direzione Sanitaria e del Direttore dell'esecuzione del contratto;
- Modalità di ricerca indicando il reparto richiedente e/o il nominativo del paziente utilizzatore e/o tipologia del presidio e/o data di richiesta e/o data di ritiro e/o di consegna;
- Consentire le ricerche sui noleggi chiusi e su quelli in corso per un periodo prestabilito.

Alla scadenza del contratto, tutti i flussi informativi relativi alla gestione ed impiego dei presidi antidecubito dovranno essere forniti alle singole Aziende Sanitarie che rimarranno comunque uniche proprietarie del dato che dovrà essere anonimizzato al termine della fornitura se rimanesse all'interno delle banche dati del fornitore.

ART.8 - CONTROLLI QUALITATIVI/QUANTITATIVI

La presa in consegna da parte delle Aziende Sanitarie dei beni forniti dalla Società aggiudicataria non comporta l'accettazione definitiva delle forniture stesse.

I dispositivi consegnati in eccesso potranno essere respinti senza alcuna formalità.

Agli effetti dei requisiti qualitativi dei dispositivi resta inteso che la firma per ricevuta, rilasciata al momento della consegna, non impegnerà al momento dell'accettazione l'Amministrazione dell'Azienda Sanitaria, che si riserva il diritto di verificare la corrispondenza qualitativa in sede di effettivo utilizzo del dispositivo consegnato.

I dispositivi che presenteranno difetti o discordanze verranno tenuti a disposizione del fornitore e restituiti, anche se tolti dal loro imballaggio originale.

In ogni momento, a cura dei Servizi delle Aziende Sanitarie, potrà essere verificata la corrispondenza delle caratteristiche tecniche dei dispositivi consegnati, con le specifiche tecniche dichiarate dalla Società.



L'Amministrazione contraente metterà a disposizione, per il ritiro, dei dispositivi in eccedenza e ne garantirà il deposito per un termine massimo di 30 giorni. Qualora il fornitore non provveda al ritiro dei dispositivi in eccedenza, dopo 30 (trenta) giorni, l'Amministrazione contraente potrà procedere all'applicazione della penale di cui all'art. 20 e allo smaltimento dei dispositivi a spese del Fornitore, dandone ulteriore preventiva comunicazione scritta a mezzo fax o e-mail.

Il fornitore dovrà, a suo rischio e spese, provvedere al ritiro dei dispositivi in eccedenza e non accettati, concordando con le Aziende Sanitarie interessate le modalità del ritiro. Il fornitore non potrà pretendere alcun risarcimento o indennizzo per il deterioramento che la stessa potrebbe subire durante il deposito, oltre i 7 (sette) giorni lavorativi di deposito garantiti.

ART. 9 -CONTEGGIO DELLE GIORNATE DI NOLEGGIO

Il conteggio delle giornate di effettivo noleggio dei dispositivi antidecubito dovrà essere calcolato nel modo seguente:

- Giorno di inizio noleggio: se il dispositivo viene installato entro le ore 14:00 il noleggio avrà inizio il giorno stesso, altrimenti se installato dopo le ore 14:00 il giorno di inizio decorrerà dalle ore 08:00 del giorno seguente;
- Giorno di fine noleggio: il giorno della comunicazione, via fax, di cessazione del noleggio da parte dell'Unità Operativa utilizzatrice alla Ditta aggiudicataria;

Le giornate di noleggio ammesse al pagamento saranno quelle accertate dall'Azienda, salvo errori palesi che saranno verificati come previsto nel presente capitolato.

ART. 9 bis – CORRISPETTIVI

I prezzi offerti saranno comprensivi di ogni onere connesso all'esecuzione del contratto; è a carico della ASL la sola I.V.A. la cui aliquota in vigore deve essere dichiarata in offerta.

I prezzi saranno quelli indicati nell'offerta della Ditta aggiudicataria, fermo restando l'applicazione delle percentuali di sconto di seguito indicate per l'utilizzo prolungato del presidio e fatto, comunque, salvo quanto previsto dall'art. 1 del presente Capitolato:

- Per utilizzo superiore a 15 giorni e uguale o inferiore a 30 meno 5% sul prezzo offerto;
- Per utilizzo superiore a 30 giorni meno 10% sul prezzo offerto.

Le suddette percentuali di sconto si applicheranno all'intero periodo in cui il presidio viene utilizzato.



Si precisa che la previsione dei suddetti sconti deriva dalla considerazione che le giornate di utilizzo continuativo comportano minori costi legati alla logistica, alla sanificazione, alle verifiche tecniche e collaudi che le società devono prevedere.

ART. 10 – CAMPIONATURA DEI PRODOTTI OFFERTI

La Commissione di gara può chiedere in tutto o in parte la campionatura degli ausili avanti citati che verrà trattenuta fino all'espletamento della gara. Il ritiro della campionatura sarà a propria cura e spese da parte della Ditta interessata.

La Commissione di Gara potrà inoltre effettuare un sopralluogo nelle sedi delle Ditte concorrenti per prendere visione dei sistemi in atto per il lavaggio, la sanificazione ed il confezionamento dei dispositivi.

ART. 11 – FORMAZIONE DEL PERSONALE SANITARIO E TECNICO E ULTERIORI OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

Saranno a completo carico della Ditta aggiudicataria i seguenti ulteriori oneri:

- Dovrà organizzare preventivamente o contestualmente all'installazione, a proprie spese, una formazione e comunque istruire, nelle sedi operative delle strutture utilizzatrici il personale destinato al utilizzare i presidi consegnati;
La formazione sarà volta a chiarire l'uso dei beni in ogni sua funzione le varie procedure per la soluzione degli inconvenienti più frequenti e la gestione dell'operatività quotidiana dei dispositivi in uso;
- in generale ogni onere, anche se non espressamente richiamato, necessario a consegnare le forniture "a perfetta regola d'arte" senza che l'A.S.L. abbia a sostenere alcuna altra spesa oltre all'offerta economica proposta in sede di gara.

ART. 12 – COLLAUDO

Il collaudo ad opera del competente personale della A.S.L., nonché del dirigente del servizio di destinazione dei dispositivi antidecubito in noleggio e da un rappresentante della ditta fornitrice, dovrà essere eseguito entro un massimo di quindici giorni, dalla fornitura.



Il collaudo oltre ad accertare che il dispositivo e i relativi accessori connessi sono stati regolarmente installati, funzionanti e corrispondenti alle specifiche tecniche dichiarate in offerta, deve attestare che le stesse sono rispondenti alla normativa di sicurezza in vigore. A tal fine deve essere prodotta, in sede di collaudo, una scheda identificativa del dispositivo consegnato, contenente i risultati delle prove e verifiche previste dalla normativa vigente effettuate in sede di fabbricazione o di posa in opera manuale in lingua italiana. In mancanza di tale documento la A.S.L. si riserva di eseguire tali verifiche tramite proprio personale tecnico.

Art. 13 - AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO

Qualora nel corso della validità del contratto vengano apportate variazioni migliorative ai dispositivi offerti la ditta aggiudicataria si impegna a fornire, l'implementazione del dispositivo aggiornato o la sostituzione dello stesso fornito a seguito dell'aggiudicazione.

L'aggiornamento tecnologico non comporterà oneri aggiuntivi o variazioni di alcun genere alle condizioni economiche e normative di aggiudicazione.

Art. 14 - CLAUSOLA AMBIENTALE

La prestazione deve tener conto in particolare dei seguenti elementi: minor impatto ambientale dei dispositivi utilizzati, minor consumo di risorse naturali non rinnovabili, minor produzione di rifiuti, utilizzo di materiali recuperati e riciclati, utilizzo di tecnologie e tecniche ecocompatibili e di sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale, utilizzo di prodotti ecocompatibili e di facile smaltimento.

ART.15 – VARIAZIONI AI QUANTITATIVI DI FORNITURA

I quantitativi dei dispositivi (materassi antidecubito) indicati sono presunti ed orientativi, e non configurano determinazione dell'entità della somministrazione; di fatto tale entità sarà determinata dall'effettivo fabbisogno, in quanto il reale utilizzo è subordinato a fattori variabili e circostanze legate alla natura particolare del bene e dalle esigenze delle Aziende Sanitarie coinvolte.

ART. 16 - PAGAMENTI

Per ogni Azienda Sanitaria coinvolta, alla cadenza contrattuale stabilita il direttore di esecuzione del contratto previa verifica di conformità della esecuzione del servizio, della regolarità contributiva e



previdenziale mediante DURC (documento unico regolarità contributiva) e degli altri eventuali riscontri legati al pagamento delle imposte provvede ad autorizzare la liquidazione delle competenze a favore dell'aggiudicatario.

L'aggiudicatario accetta di aderire alla disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali approvate con DCA n. U00308 del 3/07/2015 pubblicato sul BURL LAZIO n. 57 del 16/07/2015.

Al termine di ciascun mese solare, il Fornitore dovrà presentare alla ASL di riferimento fattura relativa alla fornitura secondo il meccanismo dello "SPLIT PAYMENT" (art. 5 D.M. 23/01/2015).

Ciascuna fattura emessa dovrà contenere anche il riferimento al CIG (Codice Identificativo Gara) e dovrà essere intestata all'Amministrazione contraente, all'indirizzo a ciò deputato e nei termini previsti. La trasmissione della suddetta documentazione è da intendersi prevista a pena di irricevibilità delle fatture e dell'inesigibilità dei relativi crediti.

I pagamenti saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura.

Qualora si verificassero contestazioni, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

ART. 17 - REVISIONE PREZZI

Per quanto concerne la disciplina dei prezzi, le parti si atterranno alle seguenti disposizioni:

a) I prezzi rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto. I prezzi saranno ancorati all'indice dei "prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati" pubblicato nel Bollettino mensile dell'Istituto Centrale di Statistica (ISTAT).

b) L'indice iniziale sarà quello del mese nel quale comincerà effettivamente la fornitura.

Dal primo mese successivo alla scadenza del 1° anno, se si sarà verificata una variazione in più od in meno rispetto all'indice iniziale, nell'anno successivo, su richiesta della ditta aggiudicataria, i prezzi saranno potranno essere aumentati o ridotti di un importo pari alla percentuale di variazione, secondo le tabelle indicate nella G.U. a cura dell'ISTAT.

Qualora, nel corso del contratto, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e l'appalto di servizi delle Pubbliche Amministrazioni realizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 26 della Legge 488/1999 (CONSIP) comprendessero anche beni e servizi oggetto del contratto, in caso di prezzi superiori rispetto alle Convenzioni CONSIP, l'Azienda Sanitaria chiederà alle ditte aggiudicatrici l'adeguamento al ribasso dei prezzi rispetto al quelli praticati nelle procedure aggiudicate dalla CONSIP, con facoltà delle stesse di recedere dal contratto senza



l'applicazione di penalità. Medesima attività verrà svolta dalla Stazione Appaltante nel caso venissero fissati costi standard per i beni o le prestazioni oggetto del contratto o quest'ultimi rientrassero in gare regionali centralizzate o di diversi Soggetti Aggregatori aggiudicate successivamente alla stipula del contratto

ART. 18 - POLIZZA ASSICURATIVA

L'Appaltatore si assume tutte le responsabilità derivanti dall'esecuzione dell'appalto, restando esonerata al riguardo l'A.S.L. da ogni responsabilità.

L'Appaltatore risponde pienamente per ogni eventuale danno o infortunio a persone o cose, che possano verificarsi nel corso della fornitura.

L'Appaltatore, pertanto, a copertura di tutti i rischi di cui al presente affidamento, dovrà provvedere alla stipula, per tutta la durata del contratto di apposita polizza RCT/RCO per danni a terzi.

Tale polizza dovrà contenere l'espressa rinuncia, da parte della Compagnia assicuratrice, ad ogni azione di rivalsa nei confronti dell'ASL e dovrà, altresì, essere consegnata, in copia, all'ASL entro la data di stipula del contratto.

ART. 19 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL D.P.R. N. 62 DEL 16 APRILE 2013 *“Regolamento recante codice di comportamento dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”*

L'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, prende atto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, adottato dall'ASL di Rieti con atto deliberativo n. 89/DG ff. del 31/01/2014 (disponibile sul sito www.asl.rieti.it alla sezione “Anticorruzione”), e si impegna ad osservare ed a fare osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta in esso previsti.

Detto codice, verrà consegnato in copia all'Appaltatore contestualmente alla sottoscrizione del contratto. L'Appaltatore si impegna a portarlo a conoscenza dei propri collaboratori per le finalità sopra descritte.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n.62/2013 costituisce causa di risoluzione del contratto.



La ASL interessata, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto il fatto all'aggiudicatario assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o non risultassero accolte l'ASL, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti, procederà alla risoluzione del contratto."

ARTICOLO 20 - SUBAPPALTO

Il subappalto è regolato dall'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, la cui disciplina si richiama per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, ed è, pertanto, consentito nei limiti e secondo le modalità di cui al suddetto art. 105. La volontà di ricorrere al subappalto deve essere preventivamente segnalata dal concorrente in sede di offerta. La mancata segnalazione non comporta l'automatica esclusione dalla gara, ma solo l'impossibilità di ottenere l'autorizzazione al subappalto.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 il subappalto è vietato. In presenza di eventuale subappalto non autorizzato, l'Azienda si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 1456 C.C., di risolvere di diritto il contratto d'appalto e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo l'accertamento di danni ulteriori.

Nel caso di prestazioni subappaltate è fatto obbligo alla società affidataria di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti della società subappaltatrice, copia delle fatture quietanzate, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari.

ART. 21 - INADEMPIMENTI E PENALITÀ

Salvo più gravi e diverse azioni previste dalle norme di legge e/o dal presente capitolato speciale d'appalto e/o da regolamenti, l'ASL, a prima tutela di ciascuna e/o di tutte le norme contenute nel presente C.S.A., qualora le stesse vengano, in tutto e/o in parte, disattese, si riserva di applicare, previa tempestiva contestazione per iscritto, le seguenti penalità:

1) in caso di ritardo nella consegna del dispositivo, intendendosi per ritardo l'ipotesi in cui il fornitore non provveda alla consegna entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla richiesta, sarà



dovuta - per ogni giorno di ritardo - una penale pari ad € 200,00. La penale sarà applicata anche nel caso di consegna parziale;

2) nel caso di dispositivo di qualità difforme da quella commissionata o ancora di imballi di cui venga contestata l'integrità con relativa richiesta di sostituzione, il Fornitore sarà tenuto alla sostituzione entro 2 (due) giorni lavorativi dalla richiesta. Nel caso di ritardo nella consegna dei prodotti, sarà dovuta, per ogni giorno di ritardo, una penale pari ad euro 100,00;

3) nel caso di ritardo nel ritiro del dispositivo, intendendosi per ritardo l'ipotesi in cui il fornitore non provveda al ritiro entro 30 giorni, verrà applicata una penale di euro 100,00 al giorno dal 31° giorno in poi.

Prima dell'applicazione delle suddette penali la ASL interessata contesterà per iscritto l'inadempimento chiedendo chiarimenti in ordine alle cause che l'hanno determinato e fissando un termine non inferiore a 10 giorni solari, entro il quale dovranno essere prodotte le controdeduzioni scritte.

L'applicazione delle penali avverrà mediante detrazione sulle somme dovute dal Committente per i relativi pagamenti e qualora detti crediti risultassero insufficienti, mediante rivalsa sulla garanzia fidejussoria.

Le penali sopraindicate sono cumulabili fra loro e verranno addebitate in occasione del primo pagamento utile.

L'applicazione delle suddette penali non esclude qualsiasi altra azione, in qualsiasi altra forma e/o natura e/o in qualsiasi altra sede, che l'ASL intenda eventualmente intraprendere.

Rimane in ogni caso riservato all'Azienda il diritto di pretendere il risarcimento del maggior danno subito.

ART. 22 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di inadempimento recidivo o di grave inadempienza che si ripercuota sulla regolarità del servizio, l'ASL si riserva la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C. (clausola risolutiva espressa).

Detta risoluzione avverrà previa comunicazione scritta all'appaltatore, tramite lettera raccomandata A.R.,.

La risoluzione del contratto, secondo le modalità sopradescritte, potrà avvenire per i seguenti motivi, enunciati a titolo esemplificativo e non esaustivo:



1. grave e/o continuata violazione degli obblighi contrattuali e delle prescrizioni del presente capitolato non eliminati a seguito di diffida formale, per un massimo di tre volte;
2. nel caso di reiterato accertamento, dell'avvenuta consegna di dispositivi difettati, viziati o comunque non rispondenti, per caratteristiche tecniche e materiali, alla documentazione tecnica e/o alla campionatura dei prodotti offerti in sede di gara;
3. violazione norme sul subappalto;
4. sospensione del noleggio (verranno valutati da parte dell'ASL i casi di forza maggiore);
5. sopravvenuta incapacità giuridica dell'appaltatore;
6. utilizzo di prodotti e materiali non in conformità alle vigenti normative;
7. frode o negligenza nell'espletamento della fornitura;
8. violazione della normativa in materia di tracciabilità dei pagamenti;
9. mancata reintegrazione del deposito cauzionale nonché delle polizze assicurative;
10. cessione del contratto, salvo il caso di cessione del ramo d'azienda o di fusione o scissione e fatta salva l'applicazione del secondo comma dell'art. 2558 del cod. civ., cessazione dell'attività, concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;

Con la risoluzione del contratto sorgerà in capo alla ASL il diritto di affidare a terzi il noleggio in danno del soggetto inadempiente. L'affidamento avverrà mediante scorrimento della graduatoria o mediante indizione di una nuova procedura, stante l'esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi alla risoluzione del contratto. L'affidamento a terzi sarà notificato all'appaltatore inadempiente nelle forme prescritte, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione dei servizi affidati e degli importi relativi. A questi saranno addebitate le spese sostenute in più dalla ASL rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse saranno prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo sia incapiente, da eventuali altri crediti. Nel caso di minore spesa, nulla competerà all'inadempiente.

L'esecuzione in danno non esimerà la società inadempiente da ogni responsabilità in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. La risoluzione del contratto comporta l'incameramento del deposito cauzionale definitivo a titolo di penale e di indennizzo dovuti alla Stazione Appaltante, salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni. Allo scopo questa Azienda potrà anche rivalersi su eventuali esposizioni creditorie della società nei propri confronti. I danni e le spese conseguenti a detta risoluzione saranno a carico della società fornitrice.



ART 23 – CLAUSOLA DI RECESSO EX ART. 1373 C.C.

La ASL ha la facoltà unilaterale di recedere dal contratto in qualsiasi momento in caso di:

- giusta causa;
- la Regione Lazio dovesse aggiudicare una gara centralizzata per la medesima tipologia di prestazioni;
- mutamenti di carattere normativo sia a livello nazionale che regionale in materia di competenza e modalità di erogazione del servizio oggetto del presente accordo da parte della Aziende Sanitarie Locali;

ART. 24 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI

Le notizie ed i dati relativi alle Aziende Sanitarie, comunque venuti a conoscenza della Società aggiudicataria o di chiunque collabori alle sue attività in relazione alla esecuzione del presente appalto, e le informazioni che transitano per le apparecchiature di elaborazione dei dati e posta elettronica, non dovranno, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate, divulgate o lasciate a disposizione di terzi e non potranno essere utilizzate, da parte della Società aggiudicataria o di chiunque collabori alle sue attività, per fini diversi da quelli previsti dal presente capitolato, salvo esplicita autorizzazione della ASL.

La società ed il suo personale in relazione a quanto oggetto di prestazione ed alle informazioni e documenti dei quali sia venuto in possesso, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, si impegna, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla ASL, a:

- garantire, adottando le opportune misure, la massima riservatezza sulle informazioni;
- non divulgare, anche successivamente alla scadenza del contratto, notizie relative all'attività svolta dalla ASL;
- non eseguire e non permettere che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi atto o documento;



- garantire il rispetto di quanto previsto dalle norme per la tutela dei dati personali di cui al D. Lgs. 196/03, con particolare riguardo alle norme sull'eventuale comunicazione a terzi dei dati detenuti nelle banche dati, ai sensi di quanto previsto dall'art. 20 della Legge medesima;
- attuare nell'ambito della propria struttura, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D. Lgs. n. 196/03, tutte quelle norme di sicurezza e di controllo atte ad evitare il rischio di alterazione, distruzione o perdita, anche parziale, nonché d'accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito, o non conforme alla finalità del servizio, dei dati e della comunicazione.

ART. 25 - TUTELA DELLA PRIVACY

La documentazione presentata, per la partecipazione alla procedura di gara e per l'espletamento dell'appalto, sarà utilizzata esclusivamente per la gestione del presente appalto e trattata da organi e uffici interni preposti alla gestione e controllo degli atti ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

ART. 26 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Dovrà rendere gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i "dedicato/i" all'affidamento di cui a presente capitolato, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Qualora, nel corso del rapporto contrattuale, si dovessero registrare modifiche agli estremi identificativi anzi detti, queste dovranno essere comunicate entro 7 giorni. Dovrà, altresì, riportare il codice CIG (codice identificativo gara) assegnato al presente affidamento, in tutte le comunicazioni e operazioni relative alla gestione contrattuale.

L'appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante, alle Amministrazioni contraenti ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Rieti della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.



ART. 27 - CESSIONE DEI CREDITI

Non è consentita la cessione dei crediti se non espressamente autorizzata dalla Azienda Sanitaria.

ART. 28 - FORO COMPETENTE

Per la risoluzione di eventuali controversie il foro territoriale competente è quello del Tribunale di Rieti,

ART.29 - CLAUSOLA ANTI PANTOUFLAGE

Con riferimento all'articolo 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001, l'Appaltatore attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Committente e/o della Stazione Appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

ART. 30 – RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato, valgono le disposizioni del codice civile, nonché le altre leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili.

Allegati:

- **Fabbisogni lotti 1/a e 1/b**
- **DUVRI**

Si accettano integralmente ed incondizionatamente le norme contenute nel presente capitolato da pag 01 a pag. 22

(timbro e firma del legale rappresentante)



